

Noi Commercianti

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 04 - MAGGIO 2013



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

TABACCAI E PATENTINI

Nuova disciplina sulla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013 il nuovo regolamento che disciplina le procedure e le modalità di distribuzione di tabacchi lavorati.

Di seguito siamo a fornire una sintesi delle nuove disposizioni.

RIVENDITE ORDINARIE

Gli uffici dell'AAMS adotteranno, per ogni anno solare, due piani semestrali per l'istituzione di nuove rivendite, avendo cura di valutare le domande di trasferimento pervenute e le eventuali proposte di istituzione di nuove rivendite (che comunque, è sempre bene ricordarlo, non determinano diritti o prelazioni nei confronti di coloro che le formulano). Una volta approvato il piano, saranno quindi pubblicati gli avvisi per le assegnazioni con le modalità previste dalla Legge e cioè mediante concorso o asta pubblica.

Nuove rivendite potranno essere istituite a condizione che vengano rispettati entrambi i seguenti parametri.

DISTANZA MINIMA dalla rivendita più vicina:

- 300 metri nei Comuni fino a 30.000 abitanti
- 250 metri nei Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti
- 200 metri nei Comuni con oltre 100.000 abitanti

REDDITIVITÀ delle 3 rivendite poste a meno di 600 metri, la cui quarta parte della somma degli aggi dei soli tabacchi, deve risultare pari o superiore a determinati importi stabiliti dalla Legge.

PATENTINI

Il Patentino è una particolare autorizzazione che può essere rilasciata agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alberghi, agenzie di scommesse o esercizi di gioco e che consente di vendere al pubblico i tabacchi lavorati, andandosi a rifornire dal tabaccaio più vicino.

In ogni caso non può mai essere rilasciato un patentino quando la rivendita più vicina dista meno di 100 metri ovvero 300 metri (250 metri nei Comuni tra 30.001 e 10.000 abitanti) se in essa è installato un distributore automatico di sigarette.

Il titolare del patentino non potrà mai esporre, sia all'interno che all'esterno del locale, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi.

La domanda per il rilascio di un nuovo patentino potrà essere inoltrata all'AAMS competente in qualunque momento dell'anno e dovrà sempre essere corredata da una perizia sottoscritta da un professionista (architetto, ingegnere, geometra) e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente e riportante anche alcuni dati reddituali e l'inesistenza di pendenze fiscali e/o morosità verso l'erario.

Come in precedenza, il patentino ha validità biennale e dovrà essere rinnovato con domanda in bollo entro il 30 novembre dell'anno di scadenza, allegando la dichiarazione relativa ai prelievi effettuati nell'anno solare precedente.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Direzione: 0424.521.367 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. • Dirett. Responsabile: Antonio Balestra Redazione: Riccardo Celleggin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco.

COMMERCIO AMBULANTE DURC OBBLIGATORIO ANCHE IN VENETO

Nel BUR dello scorso 17 maggio è stata pubblicata la Legge Regionale n.8 del 14 maggio 2013 che, integrando le norme in materia di commercio su aree pubbliche, ha introdotto anche in Veneto l'obbligo di regolarità contributiva (INAIL ed INPS) per tutti gli operatori su aree pubbliche, sia itineranti che con posteggio.

Le verifiche di tale regolarità saranno esercitate direttamente dai Comuni che quindi andranno a richiedere agli Enti di competenza il noto D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e, nei casi in cui l'azienda ambulante non sia assoggettata agli obblighi di iscrizione all'INAIL, tale adempimento si intenderà assolto solo con il controllo ai fini INPS.

In fase di prima applicazione della nuova norma, i Comuni dovranno accertare in via telematica la regolarità contributiva dei commercianti ambulanti già in possesso di autorizzazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge medesima e cioè **entro il 28 novembre 2013**.

Rimane però in capo agli operatori l'onere di indicare al Comune, **entro il 31 luglio 2013**, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

Tali controlli andranno poi effettuati periodicamente e comunque in tutti i casi in cui verranno richiesti nuovi rilasci e nei subingressi.

Da evidenziare che in caso di "irregolarità" l'autorizzazione all'esercizio verrà immediatamente sospesa sino al giorno della regolarizzazione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai 120 giorni, trascorsi i quali sarà revocata la licenza e l'eventuale concessione.

Per ogni più approfondita informazione potrete in ogni momento contattare i nostri uffici.

LA RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI DI APPALTO / SUBAPPALTO DI OPERE E SERVIZI

Con la circolare del 1/03/2013 n. 2/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti chiarimenti circa l'applicazione della nuova disciplina della responsabilità nei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

Riassumiamo di seguito i termini della normativa e rispondiamo ai quesiti che più spesso ci vengono posti:

Di cosa si tratta?

L'art. 13-ter DL 83/12 cd "Decreto Crescita" del Governo Monti ha disciplinato la materia delle Responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto.

In che termini?

L'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per gli obblighi tributari riguardanti il contratto di subappalto nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, se tale contratto è stipulato nell'ambito di una attività rilevante ai fini IVA., e in tutti i casi se effettuato da soggetti di cui all'art. 73 e 74 del Tuir (Spa, srl, sapa, cooperative, enti pubblici).

Quali sono gli obblighi Tributari per i quali il committente è solidamente responsabile con l'appaltatore per i versamenti dovuti da quest'ultimo e nei limiti del corrispettivo dovuto fra le parti?

Si tratta delle ritenute di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sono Interessati a tale normativa tutti i settori o solo alcuni?

L'Agenzia, con la circolare 2/E del 01/03/2013, ha precisato che la disciplina ha una applicazione generalizzata e non è limitata, come sembrava, solo al settore edile.

Quali sono i contratti interessati ?

Solo il contratto di appalto e subappalto di opere e servizi in base all'art. 1665 del C.C. cioè quel contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo.

La disciplina non si applica ai contratti di fornitura di beni, al contratto d'opera art. 2222 C.C. (attività svolte da professionisti e

piccoli artigiani senza organizzazioni di mezzi aziendali), al contratto di trasporto, al contratto di subfornitura, alle prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile, ai soggetti privati, ai condomini, alle "stazioni appaltanti" art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006.

Tutti i contratti di appalto di opere e servizi in essere sono soggetti a tale normativa?

No, la normativa si applica solo ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012 precisando però che i rinnovi contrattuali successivi a tale data equivalgono ad una nuova stipula e quindi con l'obbligo di applicazione della nuova normativa.

L'appaltatore può evitare tale responsabilità solidale?

L'appaltatore per evitare la responsabilità solidale deve verificare che i versamenti (IVA e quelli relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente), scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine lo stesso deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti. L'attestazione della regolarità dei versamenti può essere resa anche direttamente dall'appaltatore/subappaltatore tramite una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000). Appare quindi legittimo che il committente possa sospendere i pagamenti del corrispettivo dovuto fino all'esibizione della documentazione necessaria attestante la regolarità degli adempimenti fiscali richiesti.

Se la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti o la certificazione ai sensi del DPR 445/2000 non è acquisita, in cosa incorre il committente?

Al committente che paga l'appaltatore senza aver acquisito la certificazione ai sensi del 445/2000 o la documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento e risulti che i versamenti non risultino effettuati, è applicabile la sanzione da € 5.000,00 a € 200.000,00 .

Nel nostro sito internet o presso i nostri uffici è disponibile un fac-simile della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445.

DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS E GESTIONE SEPARATA

Ribadito l'obbligo di iscrizione ad entrambe le "casce"

Con propria circolare del 14 maggio u.s. l'INPS è ritornata sulla spinosa questione della doppia contribuzione in capo ai soggetti che si trovano ad esercitare contemporaneamente un'attività assoggettata alla Gestione Separata (per es. l'Amministratore di una Srl) ed altra attività imprenditoriale di cui alla Gestione Commercianti ed Artigiani.

La circolare, introducendo una norma di interpretazione autentica, ribadisce come il D.L. 78/2010 abbia definitivamente chiarito il modo in cui entrambe le posizioni siano soggette ad obbligo contributivo ed inoltre, nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma (Gestione Separata) ed un'attività imprenditoriale (Gestione Commercianti o Artigiani), per quest'ultima non è nemmeno più indispensabile il requisito della prevalenza ma siano sufficienti gli elementi dell'abitudine (anche poche ore al giorno e non tutti i giorni) e della professionalità (attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale).

A tal proposito l'INPS richiama la Sentenza Cass. sez. lav. N.5360/12 che sancisce come " *per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività d'impresa*". Pertanto, ritornando al più classico degli esempi, il socio lavoratore di una Srl che contestualmente ne è anche Amministratore, dovrà versare:

- i contributi alla Gestione Separata calcolati e parametrati solo sulla base dei compensi effettivamente percepiti;
- i contributi alla Gestione Commercianti (o Artigiani) calcolati, fermo restando il minimale contributivo, sulla parte di reddito dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e a lui attribuita in ragione delle quote sociali, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili deliberata dall'Assemblea.

BAT Banca Azienda Territorio

Consulenza avanzata d'impresa: meccanismi che funzionano per misurare il tuo tempo.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili in Filiale.

Abbiamo gli strumenti giusti per misurare la tua impresa, nel passato e nel presente. Condividiamo le tue sfide perché sono anche le nostre. Con il servizio di consulenza pensato per le PMI troviamo soluzioni con scenari di previsione futuri. E finanziamo i tuoi obiettivi, ovunque essi siano.



**Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno**

www.bancasangiorgio.it